

dossier

2 aprile 2021

Legge di delegazione
europea 2019-2020

Le modifiche approvate
dalla Camera dei deputati

A.S. n. 1721-B



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 226/3



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Bilancio

Tel. 06 6760-2233 - st_bilancio@camera.it -  [@CD_bilancio](https://twitter.com/CD_bilancio)

Progetti di legge n. 279/3

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	5
Premessa	7
Articolo 1 (<i>Delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea</i>)	22
Direttiva (UE) 2016/343 (<i>del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali</i>).....	26

SCHEDE DI LETTURA

Premessa

Il presente dossier illustra l'**unica modifica apportata dalla Camera dei deputati** in data **31 marzo 2021** al disegno di legge di delegazione europea 2019 (A.S. 1721), approvato in prima lettura dal Senato il 29 ottobre 2020.

Si ricorda che il disegno di legge recante la *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019* (A.S. 1721) è stato presentato dal Governo al Senato il 14 febbraio 2020. Quest'ultimo ha concluso l'esame approvando alcuni emendamenti.

A seguito dell'esame presso la Camera dei deputati è **stata inserita una direttiva nell'Allegato A**, portando a **39** il numero degli atti ivi contenuti. La direttiva in questione è la **direttiva (UE) 2016/343** del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Si ricorda che l'Allegato A elenca le direttive che il Governo è delegato a recepire in base all'**articolo 1, comma 1**, del disegno di legge, che reca la delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea.

Il disegno di legge consta di **29 articoli**, che recano **disposizioni di delega** riguardanti il recepimento di **39 direttive** europee inserite nell'allegato A, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a **16 regolamenti** europei. L'articolato contiene inoltre **principi e criteri direttivi specifici** per l'esercizio della delega relativa a **18 direttive**.

Il presente dossier contiene un aggiornamento della scheda relativa all'**articolo 1** del disegno di legge e una sintesi della **direttiva (UE) 2016/343**.

Per l'illustrazione della parte rimanente del disegno di legge si rinvia al [Dossier 226/2](#) (novembre 2020) a cura dei Servizi Studi del Senato e della Camera, che contiene le **schede di lettura** riferite ai **singoli articoli** dell'A.C. 2757.

Il dossier reca inoltre una **descrizione delle direttive** elencate nell'Allegato A.

La presente premessa aggiorna inoltre:

- l'elenco di tutti gli atti legislativi dell'UE contenuti nel disegno di legge di delegazione europea 2019 (articolato e/o Allegato A) (Tabella n. I);
- la Tabella delle Direttive per anno di emanazione (Tabella n. II);
- la Tabella delle Direttive per termine di recepimento (Tabella n. IV).

Tabella I – Elenco degli atti legislativi dell'Unione europea contenuti nel disegno di legge

Atto dell'Unione europea	Collocazione
Regolamento(UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) 5/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi	Articolo 10
Regolamento (UE) 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico	Articolo 11
Regolamento (UE) 2019/1156, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo	Articolo 13
Regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale	Articolo 14
Regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici	Articolo 15
Regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico diagnostici in vitro	Articolo 15
Regolamento (UE) 2017/1991 che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital	Articolo 16
Regolamento (UE) 518/2019 che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria	Articolo 17
Regolamento (UE) 2019/881, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione	Articolo 18

Atto dell'Unione europea	Collocazione
Regolamento (UE) n. 2019/943 sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione)	Articolo 19
Regolamento (UE) n. 2019/941 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica)	Articolo 19
Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo al prodotto pensionistico individuale paneuropeo, PEP	Articolo 20
Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari)	Articolo 24
Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012)	Articolo 25
Regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite)	Articolo 26
Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014)	Articolo 27
Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva	Articolo 3 e Allegato A (n. 3)

Atto dell'Unione europea	Collocazione
2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà di mercato	
Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche	Articolo 4 e Allegato A (n.5)
Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili	Articolo 5 e Allegato A (n. 6)
Direttiva (UE) 2019/1 che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno	Articolo 6 e Allegato A (n. 7)
Direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare	Articolo 7 e Allegato A (n. 9)
Direttiva (UE) 2019/789 che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni on line degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio	Articolo 8 e Allegato A (n. 13)
Direttiva (UE) 2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE	Articolo 9 e Allegato A (n. 14)
Direttiva 2019/878, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale	Articolo 10 e Allegato A (n. 15)

Atto dell'Unione europea	Collocazione
Direttiva (UE) 2019/879, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE	Articolo 11 e Allegato A (n. 16)
Direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE	Articolo 12 e Allegato A (n. 21)
Direttiva (UE) 2019/1160, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo	Articolo 13 e Allegato A (n. 29)
Direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali	Allegato A (n. 1)
Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale	Allegato A (n. 2)
Direttiva (UE) 2018/1910 che modifica la direttiva 2006/112/CE sull'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri	Allegato A (n. 4)
Direttiva (UE) 2019/520 concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione	Allegato A (n. 8)
Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio	Allegato A (n. 10)
Direttiva (UE) 2019/770 relativa a determinati aspetti dei contratti di	Allegato A (n. 11)

Atto dell'Unione europea	Collocazione
fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali	
Direttiva (UE) 2019/771 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE	Allegato A (n. 12)
Direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi	Allegato A (n. 17)
Direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE	Allegato A (n. 18)
Direttiva (UE) 2019/884 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di Paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio	Allegato A (n. 19)
Direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente	Allegato A (n. 20)
Direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)	Allegato A (n. 22)
Direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico	Allegato A (n. 23)
Direttiva (UE) 2019/1151 recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario	Allegato A (n. 24)
Direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e	Allegato A (n. 25)

Atto dell'Unione europea	Collocazione
prevedibili nell'Unione europea Direttiva (UE) 2019/1153 sull'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio	Allegato A (n. 26)
Direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE	Allegato A (n. 27)
Direttiva (UE) 2019/1159 recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare	Allegato A (n. 28)
Direttiva (UE) 2019/1161 che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada	Allegato A (n. 30)
Direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali	Allegato A (n. 31)
Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione	Allegato A (n. 32)
Direttiva (UE) 2019/1995 che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni	Allegato A (n. 33)
Direttiva (UE) 2019/2034 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento	Allegato A (n. 34)
Direttiva (UE) 2019/2162 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e	Allegato A (n. 35)

Atto dell'Unione europea	Collocazione
alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite Direttiva (UE) 2019/2235 recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione	Allegato A (n. 36)
Direttiva (UE) 2020/262 che stabilisce il regime generale delle accise	Allegato A (n. 37)
Direttiva (UE) 2020/284 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento	Allegato A (n. 38)
Direttiva (UE) 2020/285 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese	Allegato A (n. 39)

Analizzando gli atti contenuti nel disegno di legge per **anno di emanazione**, si evidenzia che vi è una direttiva emanata nel 2016, 5 nel 2018, 30 nel 2019 e 3 nel 2020. Quanto ai regolamenti europei, il disegno di legge reca 1 regolamento emanato nel 2014, 1 nel 2016, 3 nel 2017 e 7 nel 2019 (si veda il Dossier 226/2, Tabella n. 3, pag 18).

Tabella II - Direttive per anno di emanazione

2016 (1)	2018 (5)	2019 (30)	2020 (3)
(UE) 2016/343	(UE) 2018/1673 (UE) 2018/1808 (UE) 2018/1910 (UE) 2018/1972 (UE)2018/2001	(UE) 2019/1 (UE) 2019/520 (UE) 2019/633 (UE) 2019/713 (UE) 2019/770 (UE) 2019/771 (UE) 2019/789 (UE) 2019/790 (UE)2019/878 (UE) 2019/879 (UE) 2019/882 (UE) 2019/883 (UE) 2019/884 (UE) 2019/904 (UE) 2019/944 (UE) 2019/1023 (UE) 2019/1024 (UE) 2019/1151 (UE) 2019/1152 (UE) 2019/1153 (UE) 2019/1158 (UE)2019/1159 (UE) 2019/1160 (UE) 2019/1161 (UE) 2019/1936 (UE) 2019/1937 (UE) 2019/1995 (UE) 2019/2034 (UE) 2019/2162 (UE) 2019/2235	(UE) 2020/262 (UE) 2020/284 (UE) 2020/285

La successiva Tabella elenca, invece, i documenti legislativi dell'Unione europea, oggetto di attuazione mediante il disegno di legge di delegazione 2019, ripartiti in base alla **scadenza dei termini di recepimento delle direttive**.

Tabella IV - Direttive per termine di recepimento

Termine di recepimento	Direttive	Totale
1° aprile 2018	Direttiva (UE) 2016/343	1
31 dicembre 2019	Direttiva (UE) 2018/1910	1
19 settembre 2020	Direttiva (UE) 2018/1808	1
3 dicembre 2020	Direttiva (UE) 2018/1673	1
21 dicembre 2020	Direttiva (UE) 2018/1972 ¹	1
28 dicembre 2020	Direttiva (UE) 2019/878 Direttiva (UE) 2019/879	2
31 dicembre 2020	Direttiva (UE) 2019/944 ²	1
4 febbraio 2021	Direttiva (UE) 2019/1	1
1° maggio 2021	Direttiva (UE) 2019/633	1
31 maggio 2021	Direttiva (UE) 2019/713	1
7 giugno 2021	Direttiva (UE) 2019/789 Direttiva (UE) 2019/790	2
26 giugno 2021	Direttiva (UE) 2019/2034 ³	1
28 giugno 2021	Direttiva (UE) 2019/883 Direttiva (UE) 2019/884	2
30 giugno 2021	Direttiva (UE) 2018/2001 Direttiva (UE) 2019/1995 ⁴	1

¹ Ad eccezione dell'articolo 54, il cui recepimento è deferito al 31 dicembre 2020.

² Per l'articolo 70, punto 4 il recepimento è previsto entro il 25 ottobre 2020 e per l'articolo 70, punto 5, lettera a) entro il 31 dicembre 2019.

³ Ad eccezione dell'articolo 64, punto 5), il cui recepimento è fissato al 26 marzo 2020.

Termine di recepimento	Direttive	Totale
1° luglio 2021	Direttiva (UE) 2019/770 Direttiva (UE) 2019/771	2
3 luglio 2021	Direttiva (UE) 2019/904 ⁵	1
8 luglio 2021	Direttiva (UE) 2019/2162	1
17 luglio 2021	Direttiva (UE) 2019/1023 ⁶ Direttiva (UE) 2019/1024	2
1° agosto 2021	Direttiva (UE) 2019/1151 ⁷ Direttiva (UE) 2019/1153	2
2 agosto 2021	Direttiva (UE) 2019/1159 Direttiva (UE) 2019/1160 Direttiva (UE) 2019/1161	3
19 ottobre 2021	Direttiva (UE) 2019/520	1
17 dicembre 2021	Direttiva (UE) 2019/1936 Direttiva (UE) 2019/1937 ⁸	2
31 dicembre 2021	Direttiva (UE) 2020/262	1
28 giugno 2022	Direttiva (UE) 2019/882 Direttiva (UE) 2019/884	2
30 giugno 2022	Direttiva (UE) 2019/2235	1
1° agosto 2022	Direttiva (UE) 2019/1152	1
31 dicembre 2023	Direttiva (UE) 2020/284	1

⁴ Il termine originario di recepimento era stabilito al 31 dicembre 2020. Tuttavia il 9 luglio 2020, con [decisione \(UE\) 2020/2019 del Consiglio](#) del 20 luglio 2020 che modifica le direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995 per quanto riguarda le date di recepimento e di applicazione in risposta alla pandemia di COVID-19, ne sono state posticipate di sei mesi le date di recepimento e di applicazione. La decisione è stata giustificata in considerazione della difficoltà che gli Stati membri si trovano ad affrontare in relazione alla crisi di COVID-19.

⁵ Per alcuni articoli il recepimento è deferito al 3 luglio 2024 (articolo 6, paragrafo 1) e al 31 dicembre 2024 (articolo 8) con alcune specifiche.

⁶ Per l'articolo 28, lettere a), b) e c) il recepimento è previsto entro il 17 luglio 2014 e per l'articolo 28 lettera d) entro il 17 luglio 2026.

⁷ Per l'articolo 1, punto 5) il recepimento è previsto entro il 1° agosto 2023.

⁸ Per l'articolo 8, paragrafo 3 il recepimento è previsto entro il 17 dicembre 2023.

Termine di recepimento	Direttive	Totale
31 dicembre 2024	Direttiva (UE) 2020/285	1

Per il mancato recepimento della direttiva UE 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018 (termine: 31 dicembre 2019) risulta sia stata **aperta nel gennaio 2020 una procedura di infrazione (2020/0070)**, attualmente alla fase di messa in mora.

Si evidenzia che a seguito della pandemia di coronavirus la Commissione europea ha comunicato agli Stati membri di ritenere prorogati i termini per replicare alle procedure pendenti varate dall'inizio del 2020. Tale misura è stata adottata in considerazione delle difficoltà in cui avrebbero potuto versare le amministrazioni nazionali in virtù delle misure adottate per combattere la pandemia⁹.

Le leggi europee

La legge di delegazione europea è uno dei due strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea introdotti dalla **legge 24 dicembre 2012, n. 234**, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

In base all'**articolo 29** della [legge n. 234 del 2012](#), infatti, la legge comunitaria annuale (prevista dalla legge n. 11 del 2005) è stata sostituita da due distinti provvedimenti:

- la **legge di delegazione europea**, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea;
- la **legge europea**, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea¹⁰.

Il **comma 4 dell'articolo 29** prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, **presenta alle Camere**, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un **disegno di legge di delegazione europea**, con l'indicazione dell'**anno di riferimento**.

Il termine per la presentazione è posto **entro il 28 febbraio** di ogni anno.

Il **contenuto** del disegno di legge di delegazione europea è stabilito all'**articolo 30**, comma 2, della legge n. 234 del 2012:

a) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei;

b) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto

⁹ Si vedano i comunicati stampa relativi ai pacchetti infrazione dei mesi di [maggio](#) e [luglio](#) 2020.

¹⁰ Al momento della redazione della presente scheda, il disegno di legge europea 2019-2020 è stato presentato presso la Camera dei deputati, ma non ancora assegnato.

- indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;
- c) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire le direttive in via regolamentare;
 - d) delega legislativa al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea;
 - e) delega legislativa al Governo limitata a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;
 - f) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni UE recepite dalle regioni e dalle province autonome;
 - g) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
 - h) disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;
 - i) delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati.

Nell'esercizio delle deleghe legislative conferite, il Governo è tenuto al rispetto dei **principi e criteri generali** di delega¹¹, nonché degli **specifici** principi e criteri direttivi **aggiuntivi** eventualmente stabiliti dalla legge di delegazione europea, come previsto all'**articolo 32** della legge n. 234 del 2012.

Ai sensi dell'**articolo 29, comma 7**, il Governo deve inoltre dare conto dell'eventuale **omesso inserimento** delle direttive il cui termine di recepimento è scaduto o scade nel periodo di riferimento, considerati i tempi previsti per l'esercizio della delega, e fornire dati sullo stato delle **procedure di infrazione**, l'elenco delle direttive recepite o da recepire **in via amministrativa**, l'elenco delle direttive recepite **con regolamento** e l'elenco dei provvedimenti con i quali le singole **regioni e province autonome** hanno provveduto a recepire direttive nelle materie di loro competenza. Tutte queste informazioni sono contenute nella articolata ed estesa relazione illustrativa¹² che precede il testo del disegno di legge.

La procedura parlamentare di esame delle leggi europee

La **fase discendente** di esame ed approvazione dei **disegni di legge europea e di delegazione europea** - con il contestuale esame della **Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione** -, rappresentano il momento per compiere, in

¹¹ Per maggiori dettagli sui criteri generali di delega (art. 32, L. 234/2012), vedi all'articolo 1.

¹² Le informazioni fornite nella relazione illustrativa contengono dati aggiornati al 31 dicembre 2018. Con riguardo alle procedure d'infrazione aperte nei confronti dell'Italia, la relazione presenta altresì un aggiornamento alla data del 27 novembre 2019.

sede parlamentare, una verifica complessiva dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE da parte dell'Italia.

Sui due atti si svolge un procedimento di **esame congiunto** in Commissione ed in Assemblea, pur avendo l'uno natura legislativa e l'altro quella di indirizzo e controllo.

Per quanto riguarda il **Senato**, la **procedura** vigente per l'esame del disegno di legge di delegazione europea (come della legge europea e delle relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'UE) è disciplinata dall'articolo 144-*bis* del Regolamento interno.

Il suddetto articolo, al comma 1, prevede che tali atti siano assegnati, per l'esame generale in **sede referente**, alla 14^a Commissione "Politiche dell'Unione europea" e, per **l'esame delle parti di rispettiva competenza**, alle Commissioni competenti per materia.

Queste ultime dispongono di **quindici giorni** per condurre l'esame che potrà concludersi, nel caso del disegno di legge di delegazione (e del disegno di legge europea), con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore. E' prevista inoltre la possibilità di trasmettere relazioni di minoranza.

Nel caso si tratti delle relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, l'esame nelle commissioni si concluderà con l'approvazione di un parere.

Trascorsi quindici giorni dall'assegnazione la 14a Commissione potrà in ogni caso procedere all'esame (comma 2). Avrà a disposizione **trenta giorni** per concluderlo e per trasmettere una **relazione generale** all'Assemblea. A tale relazione sono allegate altresì le relazioni delle Commissioni (o i pareri nel caso si esamini la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea).

Per quanto concerne gli **emendamenti**, fermi restando i principi sanciti dall'articolo 97 R.S. (dichiarazione di improbabilità e inammissibilità), sono inammissibili quelli che riguardano materie estranee al disegno di legge in esame. Il Presidente del Senato, ricorrendo tali condizioni, può dichiarare inammissibili disposizioni del testo proposto dalla Commissione all'Assemblea (comma 4). L'articolo 144-*bis* prevede poi, al comma 5, che possano essere presentati in Assemblea, anche dal solo proponente, **i soli emendamenti respinti nella 14a Commissione**. Il Presidente del Senato, tuttavia, potrà ammetterne dei nuovi purché correlati con modifiche proposte dalla Commissione o già approvate in Assemblea.

In base al comma 6, la **discussione generale** dell'esame del disegno di legge di delegazione europea (e della legge europea) può avvenire congiuntamente con la discussione della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, sulla quale è prevista la possibilità di presentare delle proposte di risoluzione. Al termine della votazione sul disegno di legge, l'Assemblea delibera sulle suddette proposte, votando per prima quella accettata dal Governo, alla quale ciascun senatore può proporre emendamenti (comma 7).

Per quanto riguarda la **Camera**, occorre far riferimento all' **articolo 126-ter**¹³ del Regolamento interno (R.C.) che traccia una procedura speciale.

¹³ Nella vigente formulazione la norma regolamentare mantiene il riferimento alla legge comunitaria e alla relazione annuale, precedentemente previsti dalla legge n. 11 del 2005. Per effetto dello sdoppiamento dello strumento legislativo recato dalla legge n. 234 del 2012, tale disciplina si intende applicabile all'esame della legge europea e della legge di delegazione europea. La disciplina speciale prevista all'art. 126-*ter*, inoltre, si intende riferita solamente all'esame della Relazione consuntiva. A tal riguardo, la Giunta per il Regolamento della Camera con due pareri adottati il 6 ottobre 2009 ed il 14

Più in dettaglio, l'art. 126-ter R.C. prevede che il disegno di legge comunitaria (ora: europea e di delegazione europea) e la relazione (ora: consuntiva) sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'UE siano assegnati, per l'**esame generale in sede referente**, alla Commissione politiche dell'Unione europea, e, per l'**esame delle parti di rispettiva competenza**, alle Commissioni competenti per materia.

Ciascuna Commissione è tenuta ad esaminare le parti del disegno di legge di propria competenza **entro quindici giorni dall'assegnazione**, concludendo con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può partecipare alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Entro lo stesso termine sono trasmesse le eventuali relazioni di minoranza. Le singole Commissioni approvano anche gli emendamenti al disegno di legge, relativi alle parti di competenza, che vengono inclusi nella relazione. Analogamente, sempre entro quindici giorni, ciascuna Commissione esamina le parti della Relazione annuale che riguardino la propria competenza ed approvano un parere.

Decorso il termine indicato, la **Commissione politiche dell'Unione europea, entro i successivi trenta giorni**, conclude l'esame del disegno di legge e della relazione, predisponendo per ciascun atto una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegate, rispettivamente, le relazioni ed i pareri approvati dalle singole Commissioni.

La Commissione politiche dell'Unione europea svolge l'esame in sede referente del provvedimento e gli **emendamenti** approvati dalle singole Commissioni si ritengono accolti, salvo che la Commissione politiche dell'Unione europea non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria, ovvero per esigenze di coordinamento generale.

Criteri particolari riguardano l'ammissibilità degli emendamenti: oltre ai principi generali contenuti all'art. 89 R.C. (estraneità all'oggetto della discussione), sono considerati inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio delle leggi europee, come definito dalla legislazione vigente. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in commissione **non possono essere ripresentati** in Assemblea.

Terminato l'esame in Commissione, i disegni di legge europea e di delegazione europea e la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, sono trasmessi all'Assemblea, dove ha luogo la **discussione generale congiunta**, nell'ambito della quale possono essere presentate **risoluzioni sulla Relazione annuale**, che sono votate dopo la votazione finale sul disegno di legge.

Si ricorda, infine, che sul disegno di legge di delegazione europea (e su quello di legge europea, ove contenga deleghe), si esprime, inoltre, il Comitato per la legislazione, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 6- bis, R.C., dal momento che si tratta di una legge contenente norme di delegazione legislativa.

luglio 2010, ha ritenuto, in via interpretativa, che: la relazione programmatica, che il Governo presenta entro il 31 dicembre di ciascun anno, è oggetto di esame congiunto con il programma legislativo delle Istituzioni europee, secondo la procedura già delineata dalla Giunta medesima il 9 febbraio 2000; la relazione a consuntivo, che il Governo presenta assieme al disegno di legge comunitaria, è invece oggetto di esame congiunto con il disegno di legge comunitaria, secondo il disposto regolamentare vigente.

Articolo 1

(Delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea)

L'articolo 1 è l'unico che, nel corso della seconda lettura presso la **Camera dei deputati**, è stato oggetto di modifica mediante **l'inserimento nell'Allegato A di una nuova direttiva**, da recepire mediante decreto legislativo.

Il **comma 1** reca infatti la **delega** al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione elencati nell'allegato A ed oggetto degli articoli 3 e successivi del provvedimento in esame.

L'**allegato A** elenca **39 direttive** da recepire con decreto legislativo; nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stata aggiunta all'elenco pre-esistente la [direttiva \(UE\) 2016/343](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Per quanto riguarda i **termini**, le **procedure**, i **principi** e i **criteri direttivi della delega**, il comma 1 in esame rinvia alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#).

L'**articolo 31**, comma 1, della legge n. 234 del 2012 dispone che il termine per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea sia di **quattro mesi antecedenti il termine** di recepimento indicato in ciascuna delle direttive¹⁴. Per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, o scada nei tre mesi successivi, la delega deve essere esercitata entro **tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge** stessa. Per le direttive che **non prevedono** un termine di recepimento, il termine per l'esercizio della delega è di **dodici mesi** dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

L'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012 prevede inoltre che il Governo possa adottare **disposizioni integrative e correttive** dei decreti legislativi emanati in base alla delega conferita con la legge di delegazione **entro 24 mesi** dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, sempre nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge stessa.

L'**articolo 32** della legge n. 234 del 2012 detta i seguenti **principi e criteri direttivi generali di delega**:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture, secondo il principio della massima **semplificazione dei procedimenti**;

¹⁴ Il termine è stato esteso da due a quattro mesi dall'articolo 29 della legge n. 115 del 2015 (legge europea 2014).

b) ai fini di un migliore **coordinamento con le discipline vigenti** sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione della normativa;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse (c.d. **gold plating**);

d) ove necessario, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste **sanzioni amministrative e penali** per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. In ogni caso le sanzioni penali sono previste "solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti";

e) al recepimento di direttive o di altri atti che modificano precedenti direttive o di atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede **apportando le corrispondenti modificazioni** alla legge o al decreto legislativo di attuazione;

f) nella redazione dei decreti legislativi si tiene conto delle **eventuali modificazioni delle direttive** comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le **competenze di più amministrazioni statali**, i decreti legislativi individuano le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, l'efficacia e la trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti territoriali;

h) le direttive che riguardano le stesse materie o che comportano modifiche degli stessi atti normativi vengono attuate con un **unico decreto legislativo**, compatibilmente con i diversi termini di recepimento;

i) è sempre assicurata la **parità di trattamento** dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.

Si specifica che nell'adozione dei decreti legislativi il Governo dovrà tenere altresì conto "delle **eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia da Covid-19**".

Il **comma 2** dell'articolo 1 prevede che gli schemi di decreto legislativo siano sottoposti al **parere delle competenti Commissioni parlamentari**.

La disposizione segue lo schema procedurale disciplinato in via generale dall'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012. Esso prevede che gli **schemi di decreto legislativo**, una volta acquisiti gli altri pareri previsti dalla legge, siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere e che, decorsi **quaranta giorni** dalla data di trasmissione, essi siano emanati anche in mancanza del parere.

Qualora il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è **prorogato di tre mesi**. Si intende in tal modo permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l'eventuale recepimento, nei decreti legislativi, delle indicazioni emerse in sede parlamentare.

Il comma 9 del medesimo articolo 31 prevede altresì che ove il Governo **non intenda conformarsi** ai pareri espressi dagli organi parlamentari relativi a **sanzioni penali** contenute negli schemi di decreti legislativi, ritrasmette i testi alle Camere, con osservazioni ed eventuali modificazioni. Decorso ventisei giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

Il **comma 3** dell'articolo in esame dispone che **eventuali spese** non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali **possono essere previste nei decreti legislativi attuativi** esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti.

Alla **copertura dei relativi oneri**, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del *Fondo per il recepimento della normativa europea*, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234/2012.

Il **Fondo per il recepimento della normativa europea** è stato istituito dalla [legge 29 luglio 2015, n. 115](#) (Legge europea 2014) attraverso l'introduzione dell'articolo 41-*bis* della legge 234/2012, al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento di tali obblighi e soltanto in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni dalla legislazione vigente.

Il Fondo aveva una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per il 2015 e di 50 milioni annui a partire dal 2016.

Il comma 810 dell'articolo unico della **legge di stabilità 2016** ([legge 28 dicembre 2015, n. 208](#)) ha previsto un ulteriore incremento della dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020. Il comma 813 della medesima legge ha posto a carico del Fondo il pagamento degli oneri finanziari derivanti dall'esecuzione delle sentenze di condanna inflitte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea a carico dell'Italia (articolo 43, comma 9-*bis*, della legge n. 234/2012). Viene inoltre specificato che "a fronte dei pagamenti effettuati, il Ministero dell'economia e delle finanze attiva il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, anche con compensazione con i trasferimenti da effettuare da parte dello Stato in favore delle amministrazioni stesse".

Lo stesso **comma 3** prevede inoltre che, in caso di incapienza del *Fondo per il recepimento della normativa europea*, i **decreti legislativi** attuativi delle direttive dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono **emanati solo successivamente** all'entrata in vigore dei **provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie**, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica ([legge 31 dicembre 2009, n. 196](#)).

Il **comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 196/2009** ("Legge di contabilità e finanza pubblica") ha introdotto specifiche disposizioni relative alla copertura degli oneri recati dall'attuazione di deleghe legislative. In particolare, è espressamente sancito il **principio** in base al quale le **leggi di delega** comportanti oneri recano i **mezzi di**

copertura finanziaria necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, a tale quantificazione si procede al momento dell'adozione dei singoli decreti.

A tal fine, si dispone, in primo luogo, che ciascuno schema di decreto sia corredato di una **relazione tecnica** che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo provvedimento ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In secondo luogo, la norma dispone che l'individuazione dei mezzi di copertura deve in ogni caso precedere l'entrata in vigore dei decreti medesimi, subordinando l'emanazione dei decreti legislativi alla **previa entrata in vigore degli atti legislativi recanti lo stanziamento delle relative risorse finanziarie**.

È altresì previsto il **parere delle Commissioni parlamentari** competenti anche per i **profili finanziari** sugli **schemi** dei decreti legislativi in questione, come richiesto dall'articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea.

In particolare, il citato comma 4 dell'articolo 31 prevede che gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie siano corredati della **relazione tecnica**, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità pubblica (legge n. 196/2009). Su di essi è richiesto anche il **parere** delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove *non* intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'**articolo 81, quarto comma, della Costituzione**, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

Direttiva (UE) 2016/343
(del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali)

La [direttiva \(UE\) 2016/343](#), sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, intende tutelare (art. 1):

- la presunzione di innocenza di chiunque sia accusato o sospettato di un crimine da parte delle autorità giudiziarie o di polizia;
- il diritto di una persona accusata di presenziare al proprio processo penale.

La direttiva si inserisce nella tabella di marcia tracciata dalle istituzioni europee ([risoluzione](#) del Consiglio del 30 novembre 2009) per raggiungere l'obiettivo fissato nell'articolo 82, par. 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ([TFUE](#)) ossia l'attuazione dei diritti della persona nei procedimenti penali, funzionale a incrementare i diritti di indagati e imputati. In merito, sino alla direttiva in commento, erano intervenute:

- la [direttiva 2010/64/UE](#) sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, attuata in Italia con il [decreto legislativo n. 32 del 2014](#);
- la [direttiva 2012/13/UE](#) sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, attuata in Italia con il [decreto legislativo n. 101 del 2014](#);
- la [direttiva 2013/48/UE](#) relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, attuata in Italia con il [decreto legislativo n. 184 del 2016](#).

La direttiva si applica a qualsiasi **persona indagata o imputata** in un **procedimento penale** e riguarda tutte le fasi di quel procedimento, dal momento in cui una persona è sospettata o accusata di aver commesso un reato alla decisione finale (art. 2).

Alla persona indagata o imputata in un procedimento penale, la direttiva riconosce, anzitutto, la **presunzione di innocenza**, finché non ne sia dimostrata la colpevolezza.

In merito (artt. 3-5), gli Stati membri dell'Unione europea dovranno adottare misure per garantire che nelle dichiarazioni pubbliche da parte delle autorità procedenti non ci si riferisca alla persona come colpevole e dovranno altresì garantire che le persone indagate o imputate non siano presentate come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione

fisica (a meno che tali misure non siano necessarie per garantire la sicurezza o evitare il pericolo di fuga).

Corollari della presunzione d'innocenza sono i seguenti principi, che gli Stati dovranno garantire:

- **l'onere della prova della colpevolezza incombe sulla pubblica accusa.** L'art. 6 della direttiva fa salvo l'eventuale obbligo per il PM o il giudice di ricercare le prove sia a carico sia a discarico e il diritto della difesa di produrre proprie prove. Dall'affermazione del principio deriva l'obbligo per gli Stati di garantire che in caso di dubbio sulla colpevolezza, l'imputato sia assolto;
- l'indagato ha **diritto di rimanere in silenzio e di non autoincriminarsi** (art. 7) e tale silenzio non dovrà essere utilizzato contro di lui né in alcun modo valutato ai fini della commissione del reato. La direttiva consente peraltro agli Stati di prevedere che, in relazione ai reati minori, lo svolgimento del procedimento, o di alcune sue fasi, possa avvenire per iscritto o senza un interrogatorio dell'indagato o imputato "purché ciò rispetti il diritto a un equo processo". In base all'art. 10 della direttiva, inoltre, se il diritto al silenzio o il diritto di non autoincriminarsi viene violato, gli Stati UE devono garantire che siano rispettati i diritti alla difesa e l'equità del procedimento all'atto di valutare le dichiarazioni rese.

La direttiva riconosce inoltre alla persona indagata o imputata in un procedimento penale, il **diritto di presenziare al proprio processo** (art. 8). Ciò nonostante, il processo può essere celebrato in assenza dell'indagato o imputato, nelle seguenti ipotesi:

- la persona è stata informata a tempo debito del processo e delle conseguenze di una mancata comparizione;
- la persona ha conferito mandato a un difensore per rappresentarla in giudizio.

Se non è possibile rispettare le suddette condizioni e il processo penale si tiene lo stesso **in assenza dell'imputato**, gli Stati devono garantire alla persona, una volta informata della decisione presa in sua assenza, mezzi di impugnazione o il diritto a un **nuovo processo** (art. 9), che consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l'esame di nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria.

Se il principio della presunzione di innocenza e il diritto di presenziare al proprio processo penale sono violati, gli Stati devono garantire mezzi di ricorso adeguati (art. 10).

Infine, tenuto conto che i principi affermati dalla direttiva sono già patrimonio dei diritti fondamentali europei, sanciti sia dalla [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#) (artt. 47 e 48), sia dalla [Convenzione europea per i diritti dell'uomo](#) (art. 6), nella direttiva è stata inserita una **clausola di non regressione**

rispetto al consolidamento di tali diritti nell'ambito della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 13).

Il **termine di recepimento** della direttiva era fissato al **1° aprile 2018**.

La direttiva genera dalla proposta della Commissione europea [COM\(2013\) 821](#),

Sulla proposta si era espressa la 2^a Commissione del Senato della Repubblica in data 11 febbraio 2014 ([doc. XVIII n. 46](#)), esprimendo parere favorevole. Veniva raccomandato tuttavia di tener conto, in sede di redazione definitiva e di interpretazione delle norme, delle esigenze attuative determinate dall'articolo 8, paragrafo 3, della proposta.

In tale articolo si fa presente, al par. 2 - come sopra ricordato - che gli Stati membri possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell'indagato o imputato possa svolgersi in assenza di quest'ultimo, a condizione che: a) l'indagato o imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione; oppure b) l'indagato o imputato, informato del processo, sia rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall'indagato o imputato oppure dallo Stato. Viene quindi precisato, al par. 3, che *"una decisione adottata a norma del paragrafo 2 può essere eseguita nei confronti dell'indagato o imputato"*.

La direttiva era già presente nella [legge di delegazione europea 2016-2017](#).

Il 31 marzo 2021 la Commissione europea ha pubblicato una **relazione sull'attuazione della direttiva** in titolo ([COM\(2021\)144](#)), nella cui valutazione generale viene evidenziato che la maggior parte degli Stati membri ha adempiuto all'obbligo di recepire la direttiva nel proprio ordinamento nazionale. Sono tuttavia presenti ancora difficoltà, in alcuni Stati membri, riguardanti soprattutto l'ambito di applicazione delle misure nazionali di attuazione della direttiva e il recepimento delle disposizioni relative al divieto di riferimenti in pubblico alla colpevolezza e al diritto di non autoincriminarsi.